



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto

Procedure e tariffario per il prestito di opere d'arte e per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di immagini e alle riprese fotografiche e cine – televisive di beni, mobili e immobili, del Fondo edifici di culto

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

- a) "Fondo": Fondo edifici di culto;
- b) "Direzione centrale": Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto;
- c) "Ufficio del Ministero della Cultura competente": gli istituti del Ministero della Cultura deputati alle funzioni di tutela del patrimonio culturale di volta in volta competenti;
- d) "Autorità ecclesiastica": l'Ufficio ecclesiastico competente;
- e) "Consiglio di amministrazione": il Consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, ai sensi dell'articolo 57 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- f) "loan fee": costo del prestito.

Art. 2 (Autorizzazioni alle riprese fotografiche e cine – televisive e all'uso delle immagini del Fondo)

1. La richiesta di autorizzazione alle riprese fotografiche e cine – televisive o all'uso delle immagini del Fondo è sottoposta al parere dell'ufficio del Ministero della Cultura competente per territorio e dell'Autorità ecclesiastica. Il Fondo rilascia un nulla-osta a procedere e indicazioni procedurali omogenee su tutto il territorio nazionale. Le singole autorizzazioni vengono concesse, a livello locale, dai Prefetti, competenti su base provinciale, in considerazione del luogo in cui è insediato il bene del Fondo.
2. La Direzione centrale rilascia l'autorizzazione:
 - a) a titolo gratuito, se le riprese o gli scatti fotografici sono resi fruibili in modo aperto e senza costi, o per uso personale o utilizzate per motivi di studio o ricerca.
 - b) a titolo oneroso, qualora la loro utilizzazione abbia una finalità di lucro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto

3. In caso di onerosità, si provvede previo pagamento della cifra indicata nell'allegato tariffario (All. 1).
4. Per la pubblicazione in un testo scientifico di scatti fotografici di immagini di opere del Fondo, già in possesso dell'istante o forniti dall'Archivio digitale della Direzione centrale, l'autorizzazione viene rilasciata a titolo gratuito, dopo la verifica puntuale del valore scientifico dell'elaborato e della sua fruibilità, del pari gratuita da parte dell'utenza, in ambito scientifico e culturale.
5. Nel caso di uso del diritto all'immagine di beni del Fondo mediante la diffusione di video su piattaforme *on-line*, *streaming*, V.O.D. (*video on-demand*), si applica la disposizione del tariffario relativa alle riprese cinematografiche e televisive. Detta tariffa s'intende riferita ad una diffusione internazionale, mentre nel caso di uso esclusivamente nazionale si procederà ad una riduzione almeno pari al 30% o superiore.
6. La concessione dell'uso dell'immagine di beni di proprietà del Fondo non può mai avere durata superiore a 10 anni, fatta salva la valutazione del Consiglio di amministrazione in relazione a circostanze eccezionali.
7. L'uso delle immagini dei beni del Fondo è gratuita per le emittenti televisive:
 - a) che svolgono servizio pubblico;
 - b) interamente dedicate alle tematiche di culto.
8. Le richieste di decurtazione del corrispettivo presentate dalle emittenti televisive per produzioni che valorizzano ed identificano il patrimonio del Fondo sono oggetto di opportuna valutazione, previo esame del Consiglio di amministrazione.

Art. 3

(Autorizzazione ai prestiti di opere d'arte)

1. La procedura per l'autorizzazione dei prestiti di opere d'arte del Fondo, finalizzati all'esposizione in Mostre, organizzate sia in Italia che all'estero, è avviata su richiesta degli Enti organizzatori, che deve pervenire via P.E.C. almeno 120 giorni prima dell'inaugurazione dell'esposizione.
2. Sulla predetta richiesta, si acquisisce:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto

- a) il nulla-osta dell'ufficio del Ministero della Cultura competente per territorio che deve inviare anche le schede conservative di prestito, con i dettagli dell'opera ed il valore assicurativo;
 - b) il nulla-osta dell'Autorità ecclesiastica;
 - c) il parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
 - d) documentazione relativa alla corresponsione del *loan fee*, se dovuto.
3. Il prestito è concesso, di norma, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili previo parere dell'ufficio del Ministero della Cultura competente per territorio.
 4. Per eventuali proroghe del termine inizialmente previsto occorre il parere favorevole dell'ufficio del Ministero della Cultura competente per territorio e dell'Autorità ecclesiastica.

Art. 4

(Corrispettivo per i prestiti di opere d'arte)

1. Il corrispettivo per i prestiti è quantificato con un calcolo logaritmico, la cui formula è allegata (All. B) e costituisce parte integrante del presente atto, determinato in sede di Consiglio d'amministrazione del 20 gennaio 2009, sulla base del valore assicurativo di ciascuna opera, stimato dalla Soprintendenza.
2. Per ogni mese o porzione di mese superiore al trimestre, il corrispettivo viene maggiorato del 33%.
3. Nessun canone è dovuto, ai sensi dell'art. 108, comma 3-*bis* Codice Beni Culturali, per le riproduzioni richieste dai privati per uso personale o per motivi di studio.
4. Il *loan fee* non è altresì dovuto nel caso di eventi direttamente ed esclusivamente riconducibili al Ministero della cultura ovvero agli Istituti Italiani di Cultura all'estero nonché in occasione di eventi celebrativi di ricorrenze istituzionali organizzati dalla Pubblica Amministrazione, centrale e locale, nonché dalle Autorità ecclesiastiche.
5. Nel caso di Mostra organizzata da Ente pubblico, senza finalità di lucro, per promuovere la cultura sul territorio, con l'espressa previsione dell'ingresso gratuito e aperto a tutti per l'intero periodo espositivo, si può prevedere un abbattimento del *loan fee*, fino ad un massimo del 90%, previa valutazione del Consiglio di amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto

6. Negli altri casi, dietro presentazione di richiesta motivata da parte dell'Ente organizzatore, si può prevedere una decurtazione massima del 20%, previa valutazione del Consiglio di amministrazione.
7. In luogo del pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente organizzatore, può essere effettuato un restauro dell'opera, il cui costo deve essere pari al corrispettivo dovuto ai sensi del presente articolo.

Art. 5

(Norma generale in materia di riduzione delle tariffe)

In tutti i casi di richiesta di riduzione della tariffa, anche non espressamente contemplati dal presente Decreto e dal tariffario allegato che ne diviene parte integrante (All.1), è richiesto il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 6

(Norma di rinvio)

In tutte le fattispecie non espressamente contemplate dal presente provvedimento, saranno applicati, in quanto compatibili, i criteri di cui al D.M. del Ministero della Cultura, n. 161, dell'11 aprile 2023 contenente le "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli Istituti e luoghi di cultura statali".